

Agibilità edifici

Con le modifiche introdotte al testo unico per l'edilizia dal D.Lgs. 222/2016, il certificato di agibilità viene ora sostituito da una **segnalazione certificata** che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità al progetto presentato e la sua agibilità. La segnalazione va presentata dal titolare del permesso di costruire - ovvero dal soggetto che ha presentato la SCIA edilizia - ed eventualmente gli aventi causa, con documenti predisposti da professionista abilitato secondo quanto previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Si ricorda che la segnalazione certificata inerente l'agibilità dell'edificio va presentata entro il termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00. L'utilizzo della costruzione può essere utilizzato dalla data di presentazione della segnalazione certificata corredata da tutti i documenti previsti; l'ufficio ha comunque facoltà di applicare l'articolo 19, commi 3 e 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. qualora ravvisi la mancanza di documentazione necessaria, ovvero le false dichiarazioni.

LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA VA PRESENTATA TRAMITE MUDE PIEMONTE